



Legge di Bilancio per l'anno 2021

Articolo 1	Commento
<p data-bbox="510 236 741 260"><i>Commi 203 – 205</i></p> <p data-bbox="163 308 1088 932">203. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 204. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale. 205. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.</p>	<p data-bbox="1167 236 1984 260"><i>Investimenti dell'INAIL per la costruzione di edifici scolastici</i></p> <p data-bbox="1111 308 2040 523">Viene disposto che l'INAIL, nell'ambito del proprio piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destini la somma di 40 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative (art.1, comma 153, L.107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nelle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.</p> <p data-bbox="1111 675 2040 746">Il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale individuerà le iniziative.</p>
<p data-bbox="546 940 705 963"><i>Comma 297</i></p> <p data-bbox="163 1011 1088 1299">297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p data-bbox="1480 940 1666 963"><i>Sistema duale</i></p> <p data-bbox="1111 1011 2040 1339">Incrementa di 55 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi relativi all'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma di istruzione secondaria superiore e apprendistato e all'alternanza scuola lavoro, portando il relativo finanziamento a 130 milioni per il 2021 e a 125 milioni per il 2022. Le risorse sono fatte gravare per ciascun anno sul Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo di 50 milioni. Ulteriori 5 milioni vengono fatti gravare sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Comma 298</i></p> <p>298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Formazione Tecnica Superiore</i></p> <p>Si provvede ad incrementare di 20 milioni di euro il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'art.1, comma 875 della L.296/2006.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 336</i></p> <p>336. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e, al comma 3, le parole: « entro il 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2021 ».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Opzione donna</i></p> <p>Prorogati di un anno i requisiti per usufruire dell'”opzione donna” alle lavoratrici. I requisiti previsti, 35 anni di contributi e 58 anni di anzianità devono essere maturati entro il 31/12/2020. Di conseguenza, si posticipa al 28/02/2021 la data per la presentazione delle relative istanze.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Commi 339 - 340</i></p> <p>339. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 179, alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; b) al comma 186, le parole: « 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026 ».</p> <p>340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Proroga dell'Ape sociale</i></p> <p>Viene prorogata a tutto il 2021 la sperimentazione dell'APE sociale, consistente in una indennità corrisposta al compimento del 63esimo anno di età anagrafica fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni: - soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; - soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado</p>

	<p>convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; - lavoratori dipendenti, nell'ambito delle professioni usuranti, che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. <p>Devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne possono usufruire hanno facoltà di presentare domanda entro il 31 marzo 2021, ovvero entro il 15 luglio 2021.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Commi 363 - 364</i></p> <p>363. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: « e a sette giorni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 »;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ».</p> <p>364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in 106,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Congedo di paternità</i></p> <p>Anche per il 2021 viene prevista l'estensione del congedo parentale obbligatorio per il padre da fruirsi nei cinque mesi successivi alla nascita.</p> <p>Il congedo obbligatorio diventa di sette giorni per il 2020 e di dieci giorni per il 2021;</p> <p>È mantenuta la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo a scalare sul periodo di astensione obbligatoria della madre.</p>

Commi 481- 484

481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse.

Disposizioni in favore dei lavoratori fragili

Si estende l'applicazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del D.L.18/2020 al periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021. Il comma 2 prevede che per i lavoratori:

- immunodepressi
- con disabilità in condizioni di gravità
- che abbiano in corso terapie salvavita
- con patologie oncologiche

il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero. Per il settore privato gli oneri sono posti a carico dell'INPS fino al massimo di euro 282,1 milioni per il 2021. Nel caso in cui si raggiunga tale limite, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. È vietata la monetizzazione delle ferie a seguito delle assenze di cui sopra.

Viene autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui sopra.

La norma elimina, dal 1° gennaio 2021, la disposizione contenuta nell'art.26, comma 3, del D.L.18/2020 che prevedeva, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, l'indicazione, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche degli estremi del provvedimento che ha originato la quarantena o la permanenza domiciliare.

<p style="text-align: center;"><i>Comma 503</i></p> <p>503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Incremento del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440</i></p> <p>Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (L.440/1997) è incrementato di 117,8 milioni per il 2021, di 106,9 milioni per il 2023, di 7,3 milioni per gli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026. L'incremento è finalizzato a ridurre le disuguaglianze a favorire il diritto all'istruzione ai soggetti privi di mezzi</p>
<p style="text-align: center;"><i>Commi 504 – 506</i></p> <p>504. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.</p> <p>505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>506. Agli oneri di cui al comma 504 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Esami di Stato</i></p> <p>Vengono stanziati 30 milioni di euro, a valere sulle risorse della legge 440/97, per lo svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo nel rispetto degli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, in relazione alla evoluzione della situazione epidemiologica. Le risorse sono assegnate alle scuole statali e paritarie tenendo conto del numero degli studenti interessati.</p> <p>Viene anche previsto che, con una o più ordinanze ministeriali, possono essere disposte specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione.</p>

Commi 507 - 509

507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

Commi 510 – 511

510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.

Piano nazionale di ricerca. Interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini e degli adolescenti a rischio

L'articolo demanda al Ministero per l'Università e la Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, la definizione di un programma nazionale di ricerca ed interventi della durata di 12 mesi sul contrasto alla povertà educativa. Nel progetto possono essere coinvolte le Università, le Scuole, gli Istituti di cultura e le organizzazioni del terzo settore.

A tale fine è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Università e della Ricerca di 2 milioni di euro per il 2021.

Attivazione di corsi nei licei musicali

Viene prevista l'attivazione dei corsi ad indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali. A tal fine si istituisce un fondo con dotazione di 3 milioni di euro per il 2021.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, sono definite le modalità di utilizzazione del fondo.

Le risorse sono attinte dal Fondo per le esigenze indifferibili che viene ridotto di 3 milioni.

<p style="text-align: center;"><i>Commi 512 – 513</i></p> <p>512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>513. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole</i></p> <p>Il fondo previsto dal comma 62 della L.107/2015 viene incrementato di 8.164.000 di euro per il 2021 al fine di potenziare le azioni relative all'innovazione didattica e digitale nelle scuole con il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna scuola.</p> <p>Il comma 2 autorizza inoltre una spesa ulteriore di 12 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione del sistema informativo integrato (SIDI) per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 514.</i></p> <p>514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità</i></p> <p>Il fondo destinato alle scuole paritarie previsto dalla L.42/2016 è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Commi 623 – 625</i></p> <p>623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.</p> <p>624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire</p>	<p style="text-align: center;"><i>Kit digitalizzazione</i></p> <p>L'articolo prevede la concessione a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.</p> <p>E' previsto uno stanziamento di 20 milioni.</p>

<p>successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.</p> <p>625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.</p> <p>Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Commi 811 - 813</i></p> <p>811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.</p> <p>812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</p> <p>b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».</p> <p>813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Fondi per l'edilizia scolastica</i></p> <p>Il fondo unico per l'edilizia scolastica viene incrementato di 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.</p> <p>Di conseguenza, il fondo per le esigenze indifferibili viene ridotto di eguali importi per gli anni 2021, 2022 e 2023.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 936 – 942</i></p> <p>936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di</p>	<p style="text-align: center;"><i>Dotazioni organiche MI e MUR</i></p> <p>I commi riguardano le dotazioni organiche del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca. In particolare, i commi</p>

obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 12-septies.

937. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F-1, del comparto Funzioni centrali.

Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in modalità telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle università e del consorzio

da 12-bis a 12-septies riguardano il MUR e aumentano anzitutto di 3 unità i dirigenti di livello non generale, di cui uno destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per coprire le quali si autorizza il Ministero a svolgere concorsi pubblici.

Si autorizza il MUR a bandire una o più procedure concorsuali per titoli ed esami per reclutare un contingente massimo di 56 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni Centrali.

interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli;
- b) prova orale;
- c) attività di lavoro e formazione;
- d) prova scritta.

939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma 938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del medesimo comma 938 è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F-1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.

940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si

<p>provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.</p> <p>942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.</p>	<p>Il comma incrementa di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la dotazione organica del Ministero dell'Istruzione, destinando l'incremento agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione. A tal fine, si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero è autorizzato a bandire le relative procedure.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 959</i></p> <p>959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Incremento del fondo per il rinnovo contrattuale</i></p> <p>È previsto un incremento di 400 milioni a partire dall'anno 2021 delle risorse contrattuali previste dalla L.145/2018. Le risorse finanziarie destinate allo scopo sono pari, dal 2021, a 3.775 milioni di euro annui (in luogo dei 3.375 attualmente previsti).</p>

	<p>Di fatto per la contrattazione collettiva dei comparti pubblici sono disponibili:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>dal 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Legge 145/18</td> <td>1.100</td> <td>1.425</td> <td>1.775</td> </tr> <tr> <td>Legge 160/19</td> <td></td> <td>325</td> <td>1.600</td> </tr> <tr> <td>Nuovo incremento</td> <td></td> <td></td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Totale risorse</td> <td>1.100</td> <td>1.750</td> <td>3.775</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	dal 2021	Legge 145/18	1.100	1.425	1.775	Legge 160/19		325	1.600	Nuovo incremento			400	Totale risorse	1.100	1.750	3.775
	2019	2020	dal 2021																		
Legge 145/18	1.100	1.425	1.775																		
Legge 160/19		325	1.600																		
Nuovo incremento			400																		
Totale risorse	1.100	1.750	3.775																		
<p style="text-align: center;"><i>Comma 960</i></p> <p>960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente: « 366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Stabilizzazione docenti di sostegno</i></p> <p>Incremento degli organici di sostegno nella misura di 5.000 posti per l'anno 2021/22 11.000 posti per l'anno 2022/23 9.000 posti per l'anno 2023/24</p>																				

<p style="text-align: center;"><i>Comma 961</i></p> <p>961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Formazione obbligatoria docenti non specializzati)</i></p> <p>Vengono disposti interventi di formazione obbligatoria destinati al personale docente impegnato nelle classi con studenti con disabilità. Obiettivi della formazione sono l'inclusione scolastica dello studente con disabilità e la garanzia del principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso.</p> <p>Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, sono stabiliti le modalità attuative, la possibilità di partecipazione alle attività di formazione riservata solo al personale non in possesso del titolo di specializzazione, la determinazione delle unità formative (non inferiori a 25 ore di impegno complessivo), le modalità di monitoraggio delle attività formative. Non è previsto l'esonero dal servizio.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 962</i></p> <p>962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità</i></p> <p>Per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, vengono stanziati 10 milioni di euro finalizzati all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici ovvero per l'acquisizione dei servizi necessari al loro miglior utilizzo. Tali risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992.</p> <p>Un decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, disciplinerà modalità e criteri di assegnazione dei fondi ed il relativo monitoraggio.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Comma 963</i></p> <p>963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ex L.170/2010</i></p> <p>Agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (L.170/2010) spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'art.5 della stessa Legge 170/2010 e cioè:</p> <p>a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;</p> <p>b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;</p> <p>c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero</p> <p>E' da escludere l'impiego di docenti di sostegno.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 964</i></p> <p>964. Al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto- legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili</p>	<p style="text-align: center;"><i>Contratto full time per personale ex-LSU</i></p> <p>Al fine di rendere possibile la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time del personale ex LSU assunto ai sensi della L.69/2013 il Ministero dell'Istruzione è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali per il 2020/2021, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale ATA non coperti con assunzioni a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/21. La trasformazione avviene a partire dal 1° gennaio 2021. Il Ministero dell'Istruzione è altresì autorizzato ad assumere, a partire dal 1° settembre 2021, fino ad un massimo di 45 unità ex LSU rimasti in sovrannumero nella provincia in forza della propria posizione in graduatoria.</p>

<p>nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.</p>	<p>Le supplenze conferite per la copertura dei suddetti posti restano confermate per la durata prevista.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 965</i></p> <p>965. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente: <i>5-septies.</i> Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta una apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ulteriore procedura internalizzazione ex LSU</i></p> <p>Il comma prevede ulteriori disposizioni per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, nel limite dei posti residuati rispetto agli 11.263 già autorizzati, del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato o determinato e impegnato nei medesimi servizi per almeno 5 anni (purché inclusi gli anni 2018 e 2019), che non ha potuto partecipare alla seconda procedura selettiva per mancanza di posti nella provincia di appartenenza. Per questo motivo, si dispone che venga predisposta una graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito con riferimento a quanto previsto per la seconda procedura selettiva, in cui i medesimi soggetti sono inseriti a domanda. Si dispone che all'esito di tali procedure sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti disponibili nell'ambito del contingente di 11.263 posti.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Comma 966</i></p> <p>966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Proroga contratti assistenti tecnici I ciclo</i></p> <p>Viene prorogata al 30 giugno 2021 la durata dei contratti stipulati ai sensi dell'art.230-bis al personale assistente tecnico (1000 unità) assegnati alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado per assicurare la funzionalità della strumentazione informatica.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 967</i></p> <p>Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Incremento dotazione organiche Assistenti Tecnici</i></p> <p>Al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, a decorrere dal 1° settembre 2021, la dotazione organica del personale ATA è incrementata di 1.000 posti di assistente tecnico.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 968</i></p> <p>968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Incremento organico potenziato scuola dell'infanzia</i></p> <p>Si incrementano gli organici della scuola dell'infanzia prevedendo ulteriori 1.000 posti da destinare al potenziamento dell'offerta formativa.</p>

<p>con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.</p>	<p>I 1.000 posti saranno distribuiti con un decreto del Ministro.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 969</i></p> <p>969. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Fondo Nazionale del Sistema Integrato di educazione ed istruzione</i></p> <p>Il Fondo Nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione (cosiddetto zero-6) viene incrementato di 60 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021, si utilizzano 1,5 milioni della suddetta somma sono finalizzati all'attivazione del sistema informativo nazionale.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Commi 970 – 971</i></p> <p>970. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « 2020/2021 » sono inserite le seguenti: « , 2021/2022 e 2022/ 2023 »; b) le parole da: « può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche » fino a: « équipe territoriali formative » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuate dal Ministero dell'istruzione le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso</p>	<p style="text-align: center;"><i>Equipe Territoriali Formative</i></p> <p>Al fine di consentire la continuazione dell'attività delle équipe formative per il digitale, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le équipe formative operino anche per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; b) le équipe formative sono individuate dal Ministero. Le stesse sono costituite da un numero di 20 docenti esonerati dal servizio in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali o presso l'Amministrazione centrale per azioni di supporto al PNSD e da un numero massimo di 200 docenti in posizione di

<p>l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio ».</p> <p>971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.</p>	<p>semiesonero dalle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Commi 972 – 973</i></p> <p>972. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».</p> <p>973. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento», sono soppresse.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Idonei al concorso Dsga</i></p> <p>Viene eliminato il limite di idonei da inserire in graduatoria nel concorso per Dsga nelle scuole bandito nel 2018 a seguito di quanto previsto dall'art.1, comma 605, della L.205/2017. A tal fine viene modificato l'art.2, comma 6, del D.L.126/2019, che aveva elevato la percentuale degli idonei (dal 20% previsto dal bando) al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, nonché l'art.32-ter, comma 3, del D.L.104/2020 (L.126/2020), che aveva ulteriormente innalzato la percentuale al 50%.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 974</i></p> <p>974. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 ».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Comandi per compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica</i></p> <p>La disposizione prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il MEF è fatta salva a tutto l'a.s.2021/22.</p>

Commi 975 – 977

975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gestire, coordinare e vigilare sul sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione»;

2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalla seguente: «predetto»;

e) all'articolo 24:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base

Scuole italiane all'estero

Le disposizioni modificano in più parti il decreto legislativo 64/2017 recante la disciplina delle scuole italiane all'estero.

Il MAECI si avvale, per le operazioni di gestione, coordinamento e vigilanza sul sistema della formazione italiana nel mondo, selezione e destinazione del personale all'estero di 70 unità.

Le attività di formazione del personale italiano all'estero sono organizzate dal MAECI.

Il personale delle scuole italiane all'estero è selezionato dal MAECI sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'Istruzione.

Le graduatorie delle procedure selettive sono pubblicate sul sito del MAECI.

Le operazioni di destinazione del personale all'estero sono di competenza del MAECI.

Si sostituisce il comma 24 prevedendo che il MAECI, sentito il Ministero dell'Istruzione, può inviare personale docente, ATA e Dirigente scolastico all'estero in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero o per altre iniziative per una durata massima di un anno scolastico. Il personale viene individuato sulla base delle graduatorie dei concorsi. In mancanza, il MAECI può individuare i candidati attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o materie affini o in mancanza anche di queste pubblicando sul proprio sito internet istituzionale un

delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale»;

2) al comma 2, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentito»;

f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione»;

h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono soppresse.

976. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni

interpello semplificato. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva per l'intera durata della missione la sede occupata nel territorio nazionale.

Disposizioni riguardanti il servizio del personale presso sedi disagiate.

A decorrere dal primo giorno successivo al secondo mese successivo alla approvazione della legge il personale collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'Istruzione che non abbia optato di permanere presso lo stesso Ministero è collocato presso il MAECI, nel numero complessivo massimo di 70 unità.

<p>dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle sopresse casse scolastiche.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Commi 978 – 979</i></p> <p>978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.</p> <p>979. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Dimensionamento istituzioni scolastiche</i></p> <p>Per l'a.s.2021/2022 si riduce da 600 a 500 unità, ovvero da <i>fino a 400 a fino a 300</i> unità per le istituzioni siti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni di un Dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un Dsga.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Comma 980</i></p> <p>980. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:</p> <p>«18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies.</p> <p>18-decies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nuovo concorso su posti di sostegno</i></p> <p>Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, per l'assunzione in ruolo su posto di sostegno dei docenti in possesso del titolo di specializzazione.</p> <p>Le modalità di espletamento del nuovo concorso sono demandate ad un decreto del Ministro dell'Istruzione.</p> <p>Le graduatorie sono integrate ogni due anni a seguito di nuove analoghe procedure. I candidati già presenti, aggiornano il punteggio sono con la medesima cadenza. Alle graduatorie si attinge ai fini delle assunzioni in ruolo dei docenti di sostegno, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie utili a legislazione vigente, e solo all'esito</p>

<p>posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui al comma 18-novies. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al loro riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura.</p> <p>18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento».</p>	<p>delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province. In sostanza si attinge alle nuove graduatorie sui posti che residuano dopo la cosiddetta Call veloce.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Commi 981 - 982</i></p> <p>981. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle</p>	<p style="text-align: center;"><i>Incapienza FUN Dirigenti Scolastici</i></p> <p>È istituito un Fondo con una dotazione di 25,856 milioni per il 2021 destinato ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai Dirigenti scolastici nell'a.s.2019/2020 sulla base della ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s.2016/2017.</p>

finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».

982. Per l'attuazione del comma 981 è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».